SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 135° — Numero 79

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 6 aprile 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 56

Banca d'Italia

PROVVEDIMENTO 14 marzo 1994.

Regolamento applicativo della legge 14 agosto 1993, n. 344, di istituzione e disciplina dei fondi di investimento mobiliare chiusi.

94A2128

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1994.

Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visti gli articoli 12 e 13 della citata legge n. 104 del 1992, ed in particolare il comma 7 dell'art. 12 che autorizza il Ministro della sanità ad emanare un atto di indirizzo e coordinamento per determinare le modalità con le quali le unità sanitarie e/o socio-sanitarie locali attuano i compiti demandati dai commi 5 e 6 del citato art. 12;

Visto l'art. 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 6 luglio 1993 (parere n. 4/93);

Visto il parere favorevole reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 20 gennaio 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1994, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

Decreta:

È approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento delle attività delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per disciplinare i compiti delle unità sanitarie e/o socio-sanitarie locali in relazione alla predisposizione della diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 1.

Attività delle regioni e delle province autonome

1. Le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a che le unità sanitarie e/o socio-sanitarie locali, nell'ambito dei servizi istituiti ai sensi e per le finalità di cui all'art. 14, primo comma, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, resi anche tramite strutture universitarie con le quali le regioni o le province stesse abbiano stipulato specifici protocolli d'intesa ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ovvero avvalendosi delle strutture di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, operanti secondo le modalità richiamate nell'art. 38 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, assicurino l'intervento medico cognitivo sull'alunno in situazione di handicap, necessario per le finalità di cui agli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992, da articolarsi nella compilazione:

a) di una diagnosi funzionale del soggetto;

b) di un profilo dinamico funzionale dello stesso;

c) per quanto di competenza, di un piano educativo individualizzato, destinato allo stesso alunno in situazione di handicap.

Art. 2.

Individuazione dell'alunno come persona handicappata

1. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata, al fine di assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica, di cui agli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992, provvede lo specialista, su segnalazione ai servizi di base, anche da parte del competente capo d'istituto, ovvero lo psicologo esperto dell'età evolutiva, in servizio presso le UU.SS.LL. o in regime di convenzione con le medesime, che riferiscono alle direzioni sanitaria ed amministrativa, per i successivi adempimenti, entro il termine di dieci giorni dalle segnalazioni.

Art. 3.

Diagnosi funzionale

1. Per diagnosi funzionale si intende la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell'alunno in situazione di handicap, al momento in cui accede alla struttura sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992.

2. Alla diagnosi funzionale provvede l'unità multidisciplinare composta: dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapista della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso la unità sanitaria locale o in regime di convenzione con la medesima. La diagnosi funzionale deriva dall'acquisizione di elementi clinici e psico-sociali. Gli elementi clinici si acquisiscono tramite la visita medica diretta dell'alunno e l'acquisizione dell'eventuale documentazione medica preesistente. Gli elementi psico-sociali si acquisiscono attraverso specifica relazione in cui siano ricompresi:

a) i dati anagrafici del soggetto;

b) i dati relativi alle caratteristiche del nucleo familiare (composizione, stato di salute dei membri, tipo di lavoro svolto, contesto ambientale, ecc.).

3. La diagnosi funzionale, di cui al comma 2, si articola necessariamente nei seguenti accertamenti:

a) *l'anamnesi fisiologica e patologica prossima e remota del soggetto*, con particolare riferimento alla nascita (in ospedale, a casa, ecc.), nonché alle fasi dello sviluppo neuro-psicologico da zero a sedici anni ed inoltre alle vaccinazioni, alle malattie riferite e/o repertate, agli eventuali periodi di ospedalizzazione, agli eventuali programmi terapeutici in atto, agli eventuali interventi chirurgici, alle eventuali precedenti esperienze riabilitative;

b) *diagnosi clinica*, redatta dal medico specialista nella patologia segnalata (rispettivamente neuropsichiatra infantile, otorinolaringoiatra, oculista, ecc.), come indicato nell'art. 3, comma 2: la stessa fa riferimento all'eziologia ed esprime le conseguenze funzionali dell'infermità indicando la previsione dell'evoluzione naturale.

4. La diagnosi funzionale, essendo finalizzata al recupero del soggetto portatore di handicap, deve tenere particolarmente conto delle potenzialità registrabili in ordine ai seguenti aspetti:

a) *cognitivo*, esaminato nelle componenti: livello di sviluppo raggiunto e capacità di integrazione delle competenze;

b) *affettivo-relazionale*, esaminato nelle componenti: livello di autostima e rapporto con gli altri;

c) *linguistico*, esaminato nelle componenti: comprensione, produzione e linguaggi alternativi;

d) *sensoriale*, esaminato nella componente: tipo e grado di deficit con particolare riferimento alla vista, all'udito e al tatto;

e) *motorio-prassico*, esaminato nelle componenti: motricità globale e motricità fine;

f) *neuropsicologico*, esaminato nelle componenti: memoria, attenzione e organizzazione spazio temporale;

g) *autonomia* personale e sociale.

5. Degli accertamenti sopra indicati viene redatta una documentazione nella forma della scheda riepilogativa del tipo che, in via indicativa, si riporta nell'allegato «A» al presente atto di indirizzo e coordinamento. Nella predetta scheda riepilogativa viene, inoltre, riportata la diagnosi funzionale redatta in forma conclusiva, da utilizzare per i successivi adempimenti.

Art. 4.

Profilo dinamico funzionale

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge n. 104 del 1992, il profilo dinamico funzionale è atto successivo alla diagnosi funzionale e indica in via prioritaria, dopo un primo periodo di inserimento scolastico, il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno in situazione di handicap dimostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni). Il profilo dinamico funzionale viene redatto dall'unità multidisciplinare di cui all'art. 3, dai docenti curriculari e dagli insegnanti specializzati della scuola, che riferiscono sulla base della diretta osservazione ovvero in base all'esperienza maturata in situazioni analoghe, con la collaborazione dei familiari dell'alunno.

2. Il profilo dinamico funzionale, sulla base dei dati riportati nella diagnosi funzionale, di cui all'articolo precedente, descrive in modo analitico i possibili livelli di risposta dell'alunno in situazione di handicap riferiti alle relazioni in atto e a quelle programmabili.

3. Il profilo dinamico funzionale comprende necessariamente:

a) la descrizione funzionale dell'alunno in relazione alle difficoltà che l'alunno dimostra di incontrare in settori di attività;

b) l'analisi dello sviluppo potenziale dell'alunno a breve e medio termine, desunto dall'esame dei seguenti parametri:

b.1) *cognitivo*, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione al livello di sviluppo raggiunto (normodotazione; ritardo lieve, medio, grave; disarmonia medio grave; fase di sviluppo controllata; età mentale, ecc.) alle strategie utilizzate per la soluzione dei compiti propri della fascia di età, allo stile cognitivo, alla capacità di usare, in modo integrato, competenze diverse;

b.2) *affettivo-relazionale*, esaminato nelle potenzialità esprimibili rispetto all'area del sè, al rapporto con gli altri, alle motivazioni dei rapporti e dell'atteggiamento rispetto all'apprendimento scolastico, con i suoi diversi interlocutori;

b.3) *comunicazionale*, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione alle modalità di interazione, ai contenuti prevalenti, ai mezzi privilegiati;

b.4) *linguistico*, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione alla comprensione del linguaggio orale, alla produzione verbale, all'uso comunicativo del linguaggio verbale, all'uso del pensiero verbale, all'uso di linguaggi alternativi o integrativi;

b.5) *sensoriale*, esaminato, soprattutto, in riferimento alle potenzialità riferibili alla funzionalità visiva, uditiva e tattile;

b.6) *motorio-prassico*, esaminato in riferimento alle potenzialità esprimibili in ordine alla motricità globale, alla motricità fine, alle prassie semplici e complesse e alle capacità di programmazione motorie interiorizzate;

b.7) *neuropsicologico*, esaminato in riferimento alle potenzialità esprimibili riguardo alle capacità mnesiche, alla capacità intellettiva e all'organizzazione spazio-temporale;

b.8) *autonomia*, esaminata con riferimento alle potenzialità esprimibili in relazione all'autonomia della persona e all'autonomia sociale;

b.9) *apprendimento*, esaminato in relazione alle potenzialità esprimibili in relazione all'età pre-scolare, scolare (lettura, scrittura, calcolo, lettura di messaggi, lettura di istruzioni pratiche, ecc.).

4. In via orientativa, alla fine della seconda elementare, della quarta elementare, alla fine della seconda media, alla fine del biennio superiore e del quarto anno della scuola superiore, il personale di cui agli articoli precedenti traccia un bilancio diagnostico e prognostico finalizzato a valutare la rispondenza del profilo dinamico funzionale alle indicazioni nello stesso delineate e alla coerenza tra le successive valutazioni, fermo restando che il profilo dinamico funzionale è aggiornato, come disposto dal comma 8 dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992, a conclusione della scuola materna, della scuola elementare, della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.

5. Degli accertamenti sopra indicati, viene redatta dalla unità multidisciplinare della unità sanitaria locale, in collaborazione con il personale insegnante e i familiari o gli esercenti la potestà parentale una documentazione nella forma della scheda riepilogativa, del tipo che, in via indicativa, si riporta nell'allegato «B» al presente atto di indirizzo e coordinamento. Nella predetta scheda, sarà, inoltre, riportato il profilo dinamico funzionale redatto in forma conclusiva, da utilizzare per i successivi adempimenti e relativo alle caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno.

Art. 5.

Piano educativo individualizzato

1. Il Piano educativo individualizzato (indicato in seguito con il termine P.E.I.), è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992.

2. Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno.

3. Il P.E.I. tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche, di cui alla lettera *a)*, comma 1, dell'art. 13 della legge n. 104 del 1992.

4. Nella definizione del P.E.I., i soggetti di cui al precedente comma 2, propongono, ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, di cui ai precedenti articoli 3 e 4, gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap. Detti interventi propositivi vengono, successivamente, integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili.

Art. 6.

Verifiche

1. Con frequenza, preferibilmente, correlata all'ordinaria ripartizione dell'anno scolastico o, se possibile, con frequenza trimestrale (entro ottobre-novembre, entro febbraio-marzo, entro maggio-giugno), i soggetti indicati al comma 6 dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992, verificano gli effetti dei diversi interventi disposti e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico sull'alunno in situazione di handicap.

2. Le verifiche di cui al comma precedente sono finalizzate a che ogni intervento destinato all'alunno in situazione di handicap sia correlato alle effettive potenzialità che l'alunno stesso dimostri di possedere nei vari livelli di apprendimento e di prestazioni educativo-riabilitative, nel rispetto della sua salute mentale.

3. Qualora vengano rilevate ulteriori difficoltà (momento di crisi specifica o situazioni impreviste relative all'apprendimento) nel quadro comportamentale o di relazione o relativo all'apprendimento del suddetto alunno, congiuntamente o da parte dei singoli soggetti di cui al comma 1, possono essere effettuate verifiche straordinarie, al di fuori del termine indicato dallo stesso comma 1. Gli esiti delle verifiche devono confluire nel P.E.I.

Art. 7.

Vigilanza

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite i propri servizi, esercitano la vigilanza sulle unità sanitarie e/o socio-sanitarie locali, perché diano la piena e qualificata collaborazione agli operatori della scuola e alle famiglie, al fine di dare attuazione al diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap, previsti dagli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GARAVAGLIA, *Ministro della sanità*

PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1994
Atti di Governo, registro n. 90, foglio n. 16

ALLEGATO " A "

SCHEDA INDICATIVA PER LA REDAZIONE DELLA

D I A G N O S I F U N Z I O N A L E

di

COGNOME...........................

NOME..............................

ANALISI DELLO SVILUPPO POTENZIALE DELL'ALUNNO
SECONDO I PARAMETRI MAGGIORMENTE COMPROMESSI

SCHEDE INDICATIVE RELATIVE A :

2.a - Asse cognitivo

2.b - Asse affettivo relazionale

2.c - Asse comunicazionale

2.d - Asse linguistico

2.e - Asse sensoriale

2.f - Asse motorio prassico

2.g - Asse neuropsicologico

2.h - Asse dell'autonomia

2.i - Asse dell'apprendimento

Scheda 2.a

ASSE COGNITIVO			
SPECIFICAZIONI riferite all'asse	COME FUNZIONA in riferimento alle singole specificazioni	SUCCESSIVO LIVELLO di sviluppo che il soggetto mostra di possedere o poter avere in modo non generalizzato non completamente autonomo.	SINTESI DI ASSE
1. Livello di sviluppo cognitivo			
2. Strategie			
3. Uso in modo integrato di competenze diverse			

Scheda 2.b

ASSE AFFETTIVO RELAZIONALE			
SPECIFICAZIONI RIFERITE ALL'ASSE	COME FUNZIONA in riferimento alle singole specificazioni.	SUCCESSIVO LIVELLO di sviluppo che il soggetto mostra di possedere o poter avere in modo non generalizzato o non completamente autonomo.	SINTESI DI ASSE
1. Area del "sè".			
2. Rapporto con gli altri.			
3. Motivazione al rapporto.			

Scheda 2.c

ASSE COMUNICAZIONALE			
SPECIFICAZIONI RIFERITE ALL'ASSE	COME FUNZIONA in riferimento alle singole specificazioni.	SUCCESSIVO LIVELLO di sviluppo che il soggetto mostra di possedere o poter avere in modo non generalizzato o non completamente autonomo.	SINTESI DI ASSE
1. Mezzi privilegiati.			
2. Contenuti prevalenti.			
3. Modalità di interazione.			

Scheda 2.d

	ASSE LINGUISTICO		
SPECIFICAZIONI RIFERITE ALL'ASSE	COME FUNZIONA in riferimento alle singole specificazioni.	SUCCESSIVO LIVELLO di sviluppo che il soggetto mostra di possedere o poter avere in modo non generalizzato o non completamente autonomo.	SINTESI DI ASSE
1. Comprensione.			
2. Produzione.			
3. Uso comunicativo.			
4. Uso di linguaggi alternativi e/o integrativi.			

Scheda 2.e

ASSE SENSORIALE			
SPECIFICAZIONI RIFERITE ALL'ASSE	COME FUNZIONA in riferimento alle singole specificazioni	SUCCESSIVO LIVELLO di sviluppo che il soggetto mostra di possedere o poter avere in modo non generalizzato o non completamente autonomo.	SINTESI DI ASSE
1. Funzionalità visiva.			
2. Funzionalità uditiva.			

Scheda 2.f

ASSE MOTORIO - PRASSICO			
SPECIFICAZIONI riferite all'asse	COME FUNZIONA in riferimento alle singole specificazioni.	SUCCESSIVO LIVELLO di sviluppo che il soggetto mostra di possedere o poter avere in modo non generalizzato o non completamente autonomo.	SINTESI di ASSE
1. Motricità globale.			
2. Motricità fine.			
3. Prassie semplici e complesse.			

Scheda 2.g

ASSE NEUROPSICOLOGICO			
SPECIFICAZIONI riferite all'asse	COME FUNZIONA in riferimento alle singole specificazioni.	SUCCESSIVO LIVELLO di sviluppo che il soggetto mostra di possedere o poter avere in modo non generalizzato o non completamente autonomo.	SINTESI di ASSE
1. Capacità mnesiche			
2. Capacità attentive			
3. Organizzazione spazio-temporale			

Scheda 2.h

ASSE DELL'AUTONOMIA			
SPECIFICAZIONI riferite all'asse.	COME FUNZIONA in riferimento alle singole specificazioni.	SUCCESSIVO LIVELLO di sviluppo che il soggetto mostra di possedere o poter avere in modo non generalizzato o non completamente autonomo.	SINTESI di ASSE
1. Autonomia personale.			
2. Autonomia sociale.			

Scheda 2.i

	ASSE DELL'APPRENDIMENTO		
SPECIFICAZIONI RIFERITE ALL'ASSE	COME FUNZIONA in riferimento alle singole specificazioni	SUCCESSIVO LIVELLO di sviluppo che il soggetto mostra di possedere o poter avere in modo non generalizzato o non completamente autonomo.	SINTESI DI ASSE
1. Gioco e grafismo (in età pre-scolare)			
2. Lettura e scrittura (in età scolare)			
3. Uso spontaneo (delle competenze acquisite)			
4. Apprendimenti curriculari			

ALLEGATO " B "

SCHEDA INDICATIVA PER LA REDAZIONE DEL

PROFILO DINAMICO FUNZIONALE

di

COGNOME....................

NOME.......................

(Redatta dal medico specialista nella patologia segnalata: rispettivamente neuropsichiatra infantile, otorinolaringoiatra, oculista, ecc.)

DIAGNOSI CLINICA

DIAGNOSI

....
....

in riferimento a

EZIOLOGIA

....
....

CONSEGUENZE FUNZIONALI

....
....
....
....

PREVISIONE DELL'EVOLUZIONE NATURALE

....
....
....
....

Espressioni sintetiche di potenzialità maggiormente compromesse e difficoltà registrabili.

AREE	POTENZIALITA'	DIFFICOLTA'
COGNITIVA 1. livello di sviluppo raggiunto		
2. capacità di integrazione delle competenze		
AFFETTIVO RELAZIONALE 1. Livello di autostima		
2. Rapporto con gli altri		
LINGUISTICA 1. Comprensione		
2. Produzione		
3. altri linguaggi alternativi e/o integrativi		
SENSORIALE 1. Vista: tipo e grado di deficit.		
2. Udito: tipo e grado di deficit.		
3. Tatto: tipo e grado di deficit.		

AREE	POTENZIALITA'	DIFFICOLTA'
MOTORIO-PRASSICA 1.motricità globale		
2.motricità fine		
NEUROPSICOLOGICA 1.memoria		
2.attenzione		
3.organizzazione spazio-temporale		
DELLA AUTONOMIA 1.personale		
2.sociale		

DIAGNOSI FUNZIONALE (redatta in forma conclusiva)

....
....
....
....
....

I COMPONENTI

94A2245

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 1994.

Istituzione dell'Ufficio per i rapporti con il CONI nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80, che ha attribuito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le competenze in materia di vigilanza sul CONI;

Considerato che l'art. 3, comma 1, dello stesso decreto-legge prevede l'adozione di decreti organizzativi per lo svolgimento delle funzioni trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituito, nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alle dirette dipendenze del segretario generale, l'Ufficio per i rapporti con il CONI.

Art. 2.

1. L'Ufficio di cui all'art. 1 esercita le competenze statali già appartenenti al soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di vigilanza sul CONI.

2. L'Ufficio fornisce altresì pareri su questioni di rilevanza generale, per profili giuridici e amministrativo-contabili riguardanti l'esercizio delle attività istituzionali del CONI, nonché ogni utile consulenza agli uffici del Comitato, anche di nuova istituzione, nell'ambito e per lo sviluppo delle relazioni con gli organi costituzionali e con le pubbliche amministrazioni nella materia dello sport.

Art. 3.

1. All'Ufficio di cui all'art. 1 sono assegnati, in sede di prima applicazione il personale e i mezzi già utilizzati dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 2, comma 1.

Roma, 7 marzo 1994

Il Presidente: CIAMPI

94A2263

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 marzo 1994

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale del Giro ciclistico d'Italia 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto ministeriale del 21 aprile 1993;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale del «77° Giro ciclistico d'Italia», manifestazione 1994 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita di ciascun biglietto è stabilito in L. 5 000;

Decreta:

Art 1.

La lotteria nazionale abbinata al «77° Giro ciclistico d'Italia», manifestazione 1994, con inizio il 5 aprile 1994, si concluderà il 12 giugno 1994

Art 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 28 serie composte da 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di vendita al pubblico di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma il giorno 12 giugno 1994 alle ore 10, presso la Direzione generale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato - Piazza Mastai, 11.

Qualora, per qualsiasi motivo risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 12 giugno 1994, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i nomi dei corridori risultanti dalla classifica generale finale del «77° Giro ciclistico d'Italia» nel numero pari a quello dei premi di prima categoria che saranno stabiliti ai sensi dell'art. 7.

L'abbinamento sarà effettuato al termine dell'ultima tappa della suindicata manifestazione sportiva.

I biglietti abbinati seguiranno la sorte dei corridori ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

La classifica dei corridori sarà quella relativa al risultato rilevato dall'ordine di classifica ufficiale stabilita dalla giuria.

Qualora l'esito del giro non dovesse determinare un numero sufficiente di corridori a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati ai corridori partecipanti alla gara, tolti quelli corrispondenti ai corridori eventualmente classificatisi.

Nel caso di arrivo simultaneo di più corridori per il primo posto della classifica, si procederà, ai fini dell'attribuzione del primo premio, ad effettuare un sorteggio tra i corridori classificatisi «ex-aequo» per tale posto. Nel caso di arrivo simultaneo di più corridori per uno degli altri posti della classifica della gara, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello dei corridori giudicati «ex-aequo» verranno sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai corridori in questione.

Qualora la manifestazione cui è abbinata la lotteria non dovesse avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della lotteria nazionale del 77° Giro ciclistico d'Italia - manifestazione 1994, cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di martedì 7 giugno 1994.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 10 del giorno 12 giugno 1994.

È data però facoltà agli ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al comitato generale per i giochi a Roma per le ore 20 di giovedì 9 giugno 1994.

Art. 9.

La dott.ssa Nicoletta Boserman, vice dirigente coordinatore amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricata di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Alessandra Moia, vice dirigente coordinatore amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 1994

Il direttore generale: DEL GIZZO

94A2265

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 31 marzo 1994.

Precisazioni sul provvedimento 28 febbraio 1994 e riconoscimento della compatibilità con i vincoli di spesa farmaceutica di alcuni prezzi di specialità medicinali.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, modificato con provvedimento 17 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1994, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il proprio successivo provvedimento 28 febbraio 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 7 marzo 1994, con il quale sono state apportate modifiche e integrazioni al provvedimento di riclassificazione dei medicinali, anche ai sensi dell'art. 8, comma 13, ultimo periodo, della legge n. 537/1993;

Ritenuta la necessità di apportare alcune correzioni di errori materiali agli elenchi allegati al predetto provvedimento del 28 febbraio 1994;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 186, il quale stabilisce che, in attesa della determinazione dei prezzi ai sensi della deliberazione del CIPE indicante i criteri per la fissazione del prezzo medio dei farmaci, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le specialità medicinali collocate nelle classi *a)* e *b)* del comma 10 dello stesso art. 8 della legge predetta sono commercializzate ai prezzi indicati dalle aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio, che siano stati giudicati dalla Commissione unica del farmaco come compatibili con i vincoli di spesa farmaceutica previsti dalla medesima legge;

Viste le comunicazioni con le quali alcune società titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali già incluse nella classe *a)* di cui all'art. 8, comma 10, della legge citata, hanno indicato, per gli stessi prodotti, nuovi prezzi, inferiori a quelli attualmente in vigore;

Ritenuto che per i prodotti in questione sussistono i presupposti per l'applicazione della richiamata disposizione del decreto-legge n. 186/1994,

Decreta:

Art. 1.

1. Agli allegati 1, 2, 2-A, 3 e 3-A del provvedimento del 28 febbraio 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 7 marzo 1994, sono apportate, rispettivamente, le rettifiche indicate negli allegati 1, 2, 2-A, 3 e 3-A al presente provvedimento.

2. I nuovi prezzi di specialità medicinali riportati nell'allegato 4 al presente provvedimento sono giudicati, agli effetti dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 186, come compatibili con i vincoli di spesa farmaceutica previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537. Conseguentemente, alle specialità medicinali indicate nello stesso allegato 4 si applicano i prezzi predetti a decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

3. Il presente provvedimento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1994

Il Ministro della sanità
Presidente della Commissione unica del farmaco
GARAVAGLIA

ALLEGATO 1

a) All'allegato 1 del provvedimento CUF 28 febbraio 1994 sono apportate le seguenti rettifiche:

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONE	N. A.I.C.	CLASSE	NOTA	ATC
FRUCTOPIRAN	MONICO	1 FL 500 ML 5%	008376028	C		B05BA03
FRUCTOPIRAN	MONICO	1 FL 500 ML 10%	008376030	C		B05BA03
FRUCTOPIRAN	MONICO	5 FIALE 10 ML 20%	008376042	C		B05BA03
FRUCTOPIRAN	MONICO	5 FIALE 10 ML 40%	008376055	C		B05BA03
LITOBILE	INTER FALK	30 CAPSULE 250 MG	027375017	B	2	A05AA
MIDERM	MENDELEJEFF	20 COMPRESSE 250 MG	027203013	A		J02AB01
MOGADON	ROCHE	GOCCE ORALI 10 ML	020731079	C		N05CD02
VALIUM	ROCHE	OS GOCCE 20 ML	019995048	C		N05BA01

b) L'allegato 1 del provvedimento CUF 28 febbraio 1994 è integrato da:

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONE	N. A.I.C.	CLASSE	NOTA	ATC
ALLERGODIL	ASTA MEDICA	SPRAY 1 FLACONE 10 ML	028310023	C		R01AC
AMINOMAL	MALESCI	SEMPLICE, 10 SUPPOSTE 350 MG	011226038	C		R03DA05
ANADIFTERALL	BIOCINE	2 FIALE 0,5 ML	002137014	C		J07AF01
ANATOXAL DI BERNA	BERNA	1 FIALA 0,5 ML	006590018	C		J07AF01
ASMELOR	BOUTY	SPRAY NASALE FLACONE 10 ML	027700032	C		R01AC
DEXOLINE	CIBA VISION	COLLIRIO 5 ML	028777011	C		S01CB01
DIFOSFONAL	SPA	6 FIALE 300 MG/10 ML	026510038	A	42	M05BA02
DIFOSFONAL	SPA	10 CAPSULE 400 MG	026510053	A	42	M05BA02
ELAZOR	SIGMA TAU	SOLUZ PERFUSIONALE 100 MG/50ML	027268034	H		J02AC01
EN	RAVIZZA	20 COMPRESSE 0,5 MG	023593015	C		N05BA
EN	RAVIZZA	20 COMPRESSE 1 MG	023593039	C		N05BA
EN	RAVIZZA	20 COMPRESSE 2 MG	023593054	C		N05BA
EN	RAVIZZA	GOCCE ORALI 20 ML	023593078	C		N05BA
EN	RAVIZZA	IM IV FLEBOCLISI 3 F MG 0,5	023593080	C		N05BA
EN	RAVIZZA	IM IV FLEBOCLISI 3 FIALE MG 2	023593092	C		N05BA
EN	RAVIZZA	IM IV FLEBOCLISI 3 FIALE MG 5	023593104	C		N05BA
EUCARDION	DOMPE BIOTEC	IV FLACONE 500 MG.	028230011	H		V03AC
H ADIFTAL	NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO	INIEZ RICHIAMO 1F	008548012	C		J07AF01
IDULAFRIN	SCHERING PLOUGH	30 CONFETTI	026539015	C		R06AX
IDULAFRIN	SCHERING PLOUGH	50 CONFETTI	026539027	C		R06AX
ISIMET	RAVIZZA	IM IV 5 FL LIOF 400 MG + 5 F	028168045	C		N06AX
ISIMET	RAVIZZA	20 CPR GASTRORESISTENTI 400 MG	028168058	C		N06AX
ISOPTIN S	KNOLL	30 CONFETTI	020607014	C		C02DE01
LASTICOM	ASTA MEDICA	SPRAY NASALE 10 ML	027673033	C		R01AC
LUTEX E	FARMIGEA	FORTE IM 3 FIALE 2 ML	006611026	C		G03DA
MONTRICIN	SPA	12 COMPRESSE 50000 UI	025046018	C		A01AB16
POLYTRIM	WELLCOME	POMATA OFTALMICA 4 G	020654036	C		S01AA20
PROTIDEPAR	ZILLIKEN	100 6 F FORM 1 + 6 F FORM 2	014479036	C		B05BA51
TALSUTIN	BRISTOL MYERS SQUIBB	CREMA VAG 30 G C/AP	022598027	C		G01AA
TEFAMIN	RECORDATI	10 SUP 360 MG	002021057	C		R03DA05
TINSET	FORMENTI PRODOTTI	GEL 30 G	025293046	C		D04AA
VENITRIN	ASTRA SIMES	FLEBO 2 FIALE 5 MG + SET INFUS	018128025	H		C01DA02
VIAREX	BYK GULDEN	BOMBOLETTA AEROSOL G 20	024789024	B		R01AD01

ALLEGATO 2

a) All'allegato 2 del provvedimento CUF 28 febbraio 1994 sono apportate le seguenti rettifiche

- sotto la colonna «specialità», in luogo di «AVYCOLR» leggasi «AVYCLOR»
- in corrispondenza della specialità medicinale FENTIGYN T e FENTIGIN, sotto la colonna «Ditta» in luogo di «Ciba» leggasi «Ciba Geigy»
- in corrispondenza della specialità medicinale MICOMICEN sotto la colonna «Ditta» in luogo di «Lirca Synthelabo» leggasi «Synthelabo»

SPECIALITÀ E CONFEZIONE	DITTA	N AIC	PREZZO	CLASSE	NOTA	ATC
CEDAX - OS GRAT 15 G	SCHERING PLOUGH	27849102	35 000	A		J01DA
ISOCEF - OS GRAT 15 G	RECORDATI	27850104	35 000	A		J01DA
LOMEXIN - 6 OV VAG 200 MG + 6 DIGIT	RECORDATI	26043101	15 300	A		G01AF12

b) L'allegato 2 del provvedimento CUF 28 febbraio 1994 è integrato dalle seguenti voci

SPECIALITÀ E CONFEZIONE	DITTA	N AIC	PREZZO	CLASSE	NOTA	ATC
BETHACIL - IM 1 FL 1,5 G + SOLV	FISONS ITALCHIMICI	26742015	10 000	A		J01CR01
BETHACIL - BB IM IV 250/500 MG + SOLV	FISONS ITALCHIMICI	26742039	6 600	A		J01CR01
LORICIN - IM 1 FLAC 1 5 G	SIGMA TAU	26756039	10 000	A		J01CR01
LORICIN - BB IM IV FL 250/500 MG + SOLV	SIGMA TAU	26756054	6 600	A		J01CR01
MANDOLSAN - IM IV 1 FL 1 G + SOLV	SAN CARLO	24391029	9 000	A		J01DA07
UNASYN - IM FL 500 MG SULB + 1000 MG AMPICILL	PFIZER	26360014	10 000	A		J01CR01
UNASYN - BB IM IV FL 250 MG SULB + 500 MG AMPICILL + SOLV	PFIZER	26360038	6 600	A		J01CR01

c) Dall'allegato 2 del provvedimento CUF 28 febbraio 1994 è eliminata la seguente voce.

SPECIALITÀ E CONFEZIONE	DITTA	N AIC	PREZZO	CLASSE	NOTA	ATC
IPAZONE - IM 1 FL 1 G + 1 F 4 ML	IPA	25632023	14 050	A		J01DA32

ALLEGATO 2-*A*

L'allegato 2-*A* del provvedimento CUF 28 febbraio 1994 è integrato da

SPECIALITÀ E CONFEZIONE	DITTA	N AIC	PREZZO	CLASSE	NOTA	ATC
IPAZONE - IM 1 FL 1 G + 1 F 4 ML	IPA	25632023	14 650	A		J01DA32

ALLEGATO 3

a) Nell'allegato 3 del provvedimento CUF 28 febbraio 1994 le voci relative alle quattro confezioni riportate sotto la denominazione della specialità medicinale GLUKO sono sostituite dalle seguenti voci

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONE	NOTA	CLASSE	N AIC	ATC	PARERE
GLUKOS	SAVIO	10 FL LIOF 300 MG + 10 F SOLV		H	028403018	V03AB32	1-3
GLUKOS	SAVIO	10 FL LIOF 600 MG + 10 F SOLV		H	028403020	V03AB32	1-3
GLUKO 300	SAVIO	10 FL LIOF 300 MG + 10 F		H	028403032	V03AB32	1-3
GLUKO 600	SAVIO	10 FL LIOF 600 MG + 10 F		H	028403044	V03AB32	1-3

b) L'allegato 3 del provvedimento CUF 28 febbraio 1994 è integrato dalle seguenti voci

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONE	NOTA	CLASSE	N AIC	ATC	PARERE
ALIMIX	CILAG	30 CPR 10 MG		B	027008010	A03FA02	1
ALIMIX	CILAG	AD SOSP ORALE 200 ML		B	027008034	A03FA02	1
ALIMIX	CILAG	BB SOSP ORALE 100 ML		B	027008046	A03FA02	1
ALIMIX	CILAG	30 BUST GRANULATO 3 G		B	027008059	A03FA02	1
CARBICALCIN	SKF	5 SIR PRONTO USO 1 ML/40 UMRC	41	A	025679061	H05BA04	1
CIPRIL	FISONS ITALCHIMICI	30 CPR DIVIS 10 MG		B	026841015	A03FA02	1
CIPRIL	FISONS ITALCHIMICI	BB SOSP ORALE 100 ML		B	026841039	A03FA02	1
CIPRIL	FISONS ITALCHIMICI	AD SOSP ORALE 200 ML		B	026841041	A03FA02	1
CIPRIL	FISONS ITALCHIMICI	30 BUST GRANULATO 3 G		B	026841054	A03FA02	1
PEVARYL	CILAG	CREMA DERMAT. 30 G 1%		C	023603018	D01AC03	1
PEVARYL	CILAG	SOLUZ DERMAT 30 ML 1%		C	023603020	D01AC02	1
PEVARYL	CILAG	POLVERE DERMAT 30 G 1%		C	023603044	D01AC03	1
PEVARYL	CILAG	POLVERE SPRAY 200 G 1%		C	023603057	D01AC03	1
PEVARYL	CILAG	LATTE DERMAT. 30 ML 1%		C	023603069	D01AC03	1
PEVARYL	CILAG	SCHIUMA 6 BUST 10 G		C	023603145	D01AC03	1
PEVARYL	CILAG	SOLUZ DERMAT SPRAY 30 ML 1%		C	023603196	D01AC03	1
PEVARYL	CILAG	LIPOGEL 1% 30 G		C	023603222	D01AC03	1

c) Dall'allegato 3 del provvedimento CUF 28 febbraio 1994 sono eliminate le seguenti voci:

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONE	NOTA	CLASSE	N AIC	ATC	PARERE
AFLOXAN	ROTTA	20 CAPSULE 150 MG		A	024166011	M01AB	1-3
AFLOXAN	ROTTA	10 SUPPOSTE 200 MG		A	024166047	M01AB	1-3
ALGINOR	BOEHRINGER INGELHEIM	IM IV 6 FIALE 1 ML		A	025494016	A03BB	1
CLASTEON	GENTILI	6 FIALE 300 MG		C	026372033	M05BA02	1-3
CLASTEON	GENTILI	10 CAPSULE 400 MG		C	026372058	M05BA02	1-3
DENIBAN	SYNTHELABO	12 COMPRESSE 120 MG		B	027491012	N05AL	1-3
DIFOSFONAL	SPA	6 FIALE 300 MG/10 ML		C	026510038	M05BA02	1-3
DIFOSFONAL	SPA	10 CAPSULE 400 MG		C	026510053	M05BA02	1-3
INTRAFER	GEYMONAT	IM 5 FIALE 100 MG/2 ML		A	016747014	B03AC04	1
KONAKION	ROCHE	IM 3 FIALE 1 ML 10 MG		A	008776015	B02BA01	1-3
LIVIAL	ORGANON ITALIA	30 COMPRESSE		C	028035018	G03DC05	1-3
MITTOVAL	SCHERING	30 COMPRESSE RIV. 2 5 MG		B	026670024	G04BX02	1-3
NAPROREX	LAMPUGNANI	20 CAPSULE 550 MG		C	025800020	M01AE02	1-3
OSSITEN	BM ITALIA	300 IV 6 FIALE 300 MG		C	026509036	M05BA02	1-3
OSSITEN	BM ITALIA	10 CAPSULE 400 MG		C	026509051	M05BA02	1-3
RIFACOL	FORMENTI PRODOTTI	12 COMPRESSE MG 100		C	025303013	A07AA11	1
RIFACOL	FORMENTI PRODOTTI	1 FLACONE GOCCE 20 ML		C	025303037	A07AA11	1
RIFACOL	FORMENTI PRODOTTI	1 FLACONE SOSPENSIONE 60 ML		C	025303049	A07AA11	1
XATRAL	SYNTHELABO	30 COMPRESSE 2,5 MG		B	027314018	G04BX02	1-3

ALLEGATO 3-*A*

a) All'allegato 3-*A* del provvedimento CUF 28 febbraio 1994 è apportata la seguente modifica

in corrispondenza della specialità medicinale DAFNEGIN POLI, sotto la colonna «confezione», in luogo di «schiuma vaginale 60 ml» leggasi «schiuma vaginale 80 ml»

b) Nell'allegato 3-*A* del provvedimento CUF 28 febbraio 1994 sono incluse le seguenti voci

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONE	NUM RIF	CLASSE	N AIC	ATC
RIFACOL	FORMENTI PRODOTTI	12 COMPRESSE MG 100		C	025303013	A07AA11
RIFACOL	FORMENTI PRODOTTI	1 FLAC GOCCE 20 ML		C	025303037	A07AA11

c) Dall'elenco delle specialità medicinali riportate dall'allegato 3-*A* del provvedimento CUF 28 febbraio 1994 sono eliminate le seguenti voci

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONE	NUM RIF	CLASSE	N AIC	ATC
BETHACIL	FISONS ITALCHIMICI	IM 1 FLAC 1,5 G + F SOLV		C	026742015	J01CR01
BETHACIL	FISONS ITALCHIMICI	BB IM IV 250+500 MG + SOLV 1 6 ML		C	026742039	G01AX12
IMECEF	ROUSSEL PHARMA	IM IV 1 FL 250 MG + 1 F SOLV 2 ML		C	027939014	J01DA
LORICIN	SIGMA TAU	IM 1 FLACONCINO 1,5 G		C	026756039	J01CR01
LORICIN	SIGMA TAU	BB IM IV FL 250/500 MG + SOLV		C	02636054	J01CR01
MANDOLSAN	SAN CARLO	IM, IV 1 FL 1 G + 1 F		C	024391029	J01DA07
UNASYN	PFIZER	IM FL 500 MG SULB + 1000 MG AMP		C	026360014	J01CR01
UNASYN	PFIZER	BB IM IV FL 250 MG + 500 MG + SOLV		C	026360038	J01CR01

ALLEGATO 4

NUOVI PREZZI DI SPECIALITÀ MEDICINALI COLLOCATE NELLA CLASSE *A*, GIUDICATI, AGLI EFFETTI DELL ART 1, COMMA 1 DEL DECRETO-LEGGE 18 MARZO 1994, N 537, COME COMPATIBILI CON I VINCOLI DI SPESA FARMACEUTICA PREVISTI DALLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993, N 537 I PREZZI INDICATI SI APPLICANO A DECORRERE DALL ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO CUF.

SPECIALITÀ E CONFEZIONE	DITTA	N AIC	PREZZO	CLASSE	NOTA	ATC
VIAPRES - 14 CPR DIVIS 4 MG	ZAMBON	27887025	27 300	A		C02DE16
LACIPIL - 14 CPR 4 MG	GLAXO	27830013	27 300	A		C02DE16
LACIREX - 14 CPR 4 MG	GUIDOTTI	27831015	27 300	A		C02DE16
GLAZIDIM - IM 1 FL 1000 MG + 1FL	GLAXO	25212034	24 400	A		J01DA11
GLAZIDIM - IM 1 FL 500 MG + 1FL	GLAXO	25212022	14 100	A		J01DA11
GLAZIDIM - IM 1 FL 250 MG + 1FL	GLAXO	25212010	8 600	A		J01DA11
CEFTIM - IM 1 FL 1000 MG + 1FL	GLAXO ALLEN	25491034	24 400	A		J01DA11
CEFTIM - IM 1 FL 500 MG + 1FL	GLAXO ALLEN	25491022	14 100	A		J01DA11
CEFTIM - IM FLM 250 MG + 1FL	GLAXO ALLEN	25491010	8 600	A		J01DA11
PANZID - IM 1 FL 1000 MG + 1FL	DUNCAN	25211032	24 400	A		J01DA11
PANZID - IM 1 FLM 500 MG + 1FL	DUNCAN	25211020	14 100	A		J01DA11
PANZID - IM 1 FL 250 MG + 1FL	DUNCAN	25211018	8 600	A		J01DA11
SPECTRUM - IM 1 FL 1000 MG + 1FL	SIGMA TAU	25222035	24 400	A		J01DA11
SPECTRUM - IM 1 FL 500 MG + 1FL	SIGMA TAU	25222023	14 100	A		J01DA11
SPECTRUM - IM 1 FLM 250 MG + 1FL	SIGMA TAU	25222011	8 600	A		J01DA11
STARCEF - IM 1 FLM 1000 MG + 1FL	FIRMA	25859036	24 400	A		J01DA11
STARCEF - IM 1 FL 500 MG + 1FL	FIRMA	25859024	14 100	A		J01DA11
STARCEF - IM 1 FLM 250 MG + 1FL	FIRMA	25859012	8 600	A		J01DA11

94A2309

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI TRENTO

DECRETO RETTORALE 10 gennaio 1994.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, n. 487, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78,

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trento;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 19 novembre 1993;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale,

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trento, approvato e modificato con i decreti citati nelle premesse e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'insegnamento di «filologia e letteratura bizantina» di cui al n. 22 dell'art. 68 dello statuto dell'Università degli studi di Trento è sostituito con l'insegnamento di «filologia bizantina».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trento, 10 gennaio 1994

Il rettore: ZULLI

94A2252

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 15 gennaio 1994

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare la parte riguardante la facoltà di ingegneria;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168,

Visto l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 18 novembre 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 117 - il primo e il secondo comma vengono sostituiti dai seguenti:

La facoltà di ingegneria è costituita su cinque anni e comprende i seguenti corsi di laurea:

I Ingegneria chimica;
II Ingegneria civile;
III Ingegneria dei materiali;
IV Ingegneria edile;
V Ingegneria elettrica;
VI Ingegneria elettronica;
VII Ingegneria meccanica;
VIII Ingegneria navale;
IX Ingegneria per l'ambiente e il territorio

I predetti corsi di laurea possono essere articolati negli indirizzi sottoindicati e/o in orientamenti definiti annualmente dal consiglio di facoltà su proposta dei competenti consigli di corso di laurea:

Ingegneria chimica - Indirizzi:

alimentare,

ambientale (*);

biotecnologie industriali;

materiali (**).

Ingegneria civile - Indirizzi:

edile (***);

geotecnica;

idraulica;

strutture;

trasporti.

Ingegneria elettrica - Indirizzi:

automazione industriale;

energia.

Ingegneria elettronica - Indirizzi:

biomedica;

calcolatori elettronici,

controlli automatici;

strumentazione;

telecomunicazioni.

Ingegneria meccanica - Indirizzi:

costruzioni;

energia;

produzione.

Ingegneria per l'ambiente e il territorio:

ambiente;

georisorse.

geotecnologie.

Art. 119 - il primo comma viene sostituito dal seguente:

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea, lo studente deve aver seguito insegnamenti ufficiali, scelti sulla base di quanto stabilito nell'art 100 e superato i relativi esami per un numero di:

ventotto annualità per l'ingegneria chimica, l'ingegneria dei materiali, l'ingegneria elettrica, l'ingegneria elettronica, l'ingegneria meccanica, l'ingegneria navale e l'ingegneria per l'ambiente e il territorio

ventinove annualità per l'ingegneria civile e per l'ingegneria edile

Art. 122 - L'art. 122 viene integrato con l'aggiunta del testo seguente:

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA EDILE

2	Ann.	nei	raggr.	A021	Analisi matematica
				A041	Analisi numerica e matematica applicata
1	»	»	»	A012	Geometria
1	»	»	»	A030	Fisica matematica
2	»	»	»	B011	Fisica generale
1	»	»	»	I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni
1	»	»	»	C060	Chimica
1	»	»	»	H150	Estimo
				I270	Ingegneria economico gestionale
				P012	Economia politica
1	»	»	»	H110	Disegno
1	»	»	»	H011	Idraulica
1	»	»	»	H071	Scienza delle costruzioni
1	»	»	»	H081	Architettura tecnica
1	»	»	»	I042	Macchine e sistemi energetici
				I050	Fisica tecnica
				I070	Meccanica applicata alle macchine
				I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche
1	»	»	»	I140	Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali
1	»	»	»	H072	Tecnica delle costruzioni
1	»	»	»	H060	Geotecnica
1	»	»	»	H030	Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti
1	»	»	»	H050	Topografia e cartografia
1	»	»	»	H143	Tecnica urbanistica
1	»	»	»	H081	Architettura tecnica
2	»	»	»	H082	Progettazione edilizia
2	»	»	»	H120	Storia dell'architettura
1	»	»	»	H130	Restauro

Totale ventisei annualità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 15 gennaio 1994

Il rettore

94A2251

(*) Non potrà essere attivo contemporaneamente al corso di laurea per l'ambiente e il territorio.

(**) Non potrà essere attivo contemporaneamente al corso di laurea in ingegneria dei materiali.

(***) Non potrà essere attivo contemporaneamente al corso di laurea in ingegneria edile

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 27 gennaio 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992 concernente l'autorizzazione alle università ad istituire diplomi universitari;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1992 relativo alla tabella XIII-*quater* dell'ordinamento didattico universitario;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di lettere e filosofia del 10 maggio 1993; del senato accademico del 28 giugno 1993; del consiglio di amministrazione del 12 luglio 1993;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 18 novembre 1993;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 102 è così modificato:

La facoltà di lettere e filosofia conferisce:

a) la laurea in lettere;

b) la laurea in filosofia;

c) la laurea in lingue e letterature straniere europee;

d) la laurea in sociologia;

e) il diploma universitario in operatore dei beni culturali.

Art. 2.

Dopo l'art. 122, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI OPERATORE DEI BENI CULTURALI

Art. 123 *(Costituzione e durata del corso di diploma).* — Il corso di diploma ha lo scopo di fornire un'adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dalle aree professionali degli archivisti, dei bibliotecari, degli esperti dei beni storico-artistici, archeologici e musicali e degli operatori del restauro dei beni culturali.

Il corso di diploma fornirà agli allievi una formazione integrata teorico-pratica fondata su aree criticamente e metodologicamente orientate in direzione paleografica, diplomatica, storico-artistica, storico-archeologica, storico-scientifica e informatica-amministrativa, attraverso una ermeneutica aggiornata che consenta l'accesso a strumenti adeguati per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali.

La durata del corso di diploma è di tre anni.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diploma di operatore dei beni culturali.

Art. 124 *(Accesso al corso di diploma).* — L'iscrizione al corso di diploma è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accessi agli studi universitari.

Il numero degli iscritti è stabilito annualmente dal senato accademico, sentiti il consiglio di facoltà e quelli delle strutture didattiche competenti, in base alle risorse disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della struttura didattica competente.

Art. 125 *(Corsi di laurea e di diplomi affini-riconoscimenti)*. — Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario di cui all'art. 1 è riconosciuto affine ai corsi di laurea in lettere, indirizzo classico e indirizzo moderno, e storia; ai corsi di laurea in conservazione dei beni culturali, indirizzo archeologico, archivistico e librario e storico-artistico; al corso di laurea in materie letterarie.

Nell'ambito dei corsi affini, il consiglio competente riconoscerà, anche previa integrazione, gli insegnamenti seguiti con esito positivo, avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica o professionale, per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione.

Le modalità del riconoscimento sono fissate dal manifesto degli studi.

In esso sarà indicato l'anno di corso al quale lo studente potrà iscriversi.

Questo non potrà essere superiore al III.

Art. 126 *(Articolazione del corso degli studi)*. — Il corso di diploma si articola in una prima parte dedicata alla formazione di base e in una seconda con otto indirizzi attivabili: archivistico; beni librari; storico-artistico; beni musicali; beni archeologici; informatico; documentalisti; storico-scientifico.

L'attività didattica complessiva comprende non meno di 1300 ore, di cui almeno 150 di esercitazioni pratiche di laboratorio e di tirocinio, e di apprendimento delle principali lingue d'uso.

Le attività pratiche possono essere svolte anche presso qualificati enti e istituti, pubblici e privati, con i quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento ad aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientificamente affini, raggruppate per consentire di raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi e individuate al successivo art. 5 in cui per ciascuna di esse è previsto il numero minimo di ore di attività didattiche.

L'attività didattica sarà articolata in quindici discipline di durata annuale.

Sono poi previsti due cicli didattici brevi, le ore di attività pratiche e di laboratorio, e quelle di studio delle lingue.

Art. 127 *(Ordinamento didattico)*. — Le quindici discipline annuali e i due cicli brevi, nonché le attività di laboratorio e di tirocinio, dovranno riguardare le discipline incluse nelle apposite aree.

I due cicli didattici brevi dovranno riguardare le discipline indicate come opzionali.

Le prime sei discipline annuali concorreranno alla formazione di base e riguarderanno una disciplina per ciascuna delle seguenti aree:

Area 1 - Diritto e organizzazione:
- storia del diritto italiano;
- diritto amministrativo;
- diritto pubblico;
- economia e organizzazione aziendale;
- diritto e legislazione dei beni culturali.

Area 2 - Storia
- storia greca;
- storia romana;
- storia bizantina;
- storia medioevale;
- storia moderna;
- storia contemporanea;
- storia del vicino Oriente antico;
- storia dell'India e dell'Asia centrale;
- storia dell'Asia orientale.

Area 3 - Storia dell'arte:
- storia dell'arte greca e romana;
- storia dell'arte bizantina;
- storia dell'arte medioevale;
- storia dell'arte moderna;
- storia dell'arte contemporanea;
- storia dell'arte mussulmana;
- storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale;
- storia dell'arte dell'estremo Oriente;
- storia dell'arte dell'Asia sud-orientale;
- storia dell'arte tibetana e mongola;
- storia dell'arte copta.

Area 4 - Storia della scienza
- storia della scienza e della tecnica;
- storia del pensiero scientifico;
- storia e metodologia della scienza.

Area 5 - Informatica:
- informatica generale;
- telematica;
- elaborazione delle immagini.

Area 6 - Lingue straniere:
- lingua inglese;
- lingua francese;
- lingua tedesca;
- lingua spagnola.

Le altre nove annualità riguarderanno le discipline raggruppate nelle sette aree previste per ciascuno degli otto indirizzi in cui il corso di diploma potrà essere articolato e che di seguito si elencano.

Il manifesto degli studi indicherà il numero delle discipline da scegliersi entro ciascuna area, fermo restando l'obbligo del concorso di ciascuna di esse.

Nel caso dell'indirizzo informatico per i beni culturali, le discipline da scegliersi non potranno essere inferiori a due.

Potrà trattarsi, oltre che di quelle inserite nell'area 2, anche quelle contenute nell'area 5 della formazione di base.

INDIRIZZO ARCHIVISTICO.

Area 1 - Archivistica:

archivistica generale;

archivistica speciale medioevale;

archivistica speciale moderna e contemporanea.

Area 2 - Diplomatica:

diplomatica;

diplomatica contemporanea.

Area 3 - Paleografia:

paleografia latina;

codicologia;

paleografia greca;

esegesi delle fonti storiche.

Area 4 - Latino:

latino medioevale;

latino moderno;

lingua latina.

Area 5 - Scienze bibliotecarie:

bibliologia;

bibliografia;

biblioteconomia.

Area 6 - Tecnologie archivistiche:

tecnologie archivistiche;

informatica applicata agli archivi;

procedure di formazione e organizzazione degli archivi.

Area 7 - Restauro:

teoria del restauro;

restauro del libro a stampa e del manoscritto;

storia e tecnica del restauro.

INDIRIZZO BENI LIBRARI.

Area 1 - Scienze bibliotecarie:

bibliologia;

bibliografia;

biblioteconomia.

Area 2 - Archivistica:

archivistica generale;

archivistica speciale medioevale;

archivistica speciale moderna e contemporanea.

Area 3 - Diplomatica:

diplomatica;

diplomatica contemporanea.

Area 4 - Latino e greco:

latino medioevale;

latino moderno;

lingua moderna;

lingua greca.

Area 5 - Tecnologie e tecniche della documentazione:

tecnica dei cataloghi e classificazione;

teoria e tecniche della documentazione;

documentazione automatica;

gestione automatica degli archivi e delle biblioteche;

sistemi informativi documentali e bibliografici.

Area 6 - Storia del libro:

storia della stampa e dell'editoria;

storia del libro;

storia delle biblioteche;

codicologia.

Area 7 - Restauro:

teoria del restauro;

restauro del libro a stampa e del manoscritto;

storia e tecnica del restauro.

INDIRIZZO PER DOCUMENTALISTI.

Area 1 - Scienze bibliotecarie:

bibliologia;

bibliografia;

biblioteconomia.

Area 2 - Informatica:

informatica applicata;

basi di dati e sistemi informativi;

sistemi di elaborazione;

gestione automatica degli archivi e delle biblioteche.

Area 3 - Letteratura:
letteratura italiana;
letteratura italiana moderna e contemporanea.

Area 4 - Teoria e tecniche della documentazione:
tecnica dei cataloghi e della classificazione;
teoria e tecniche della documentazione;
documentazione automatica;
sistemi informativi documentali e bibliografici.

Area 5 - Statistica ed economia:
elementi di statistica;
economia politica;
scienza dell'amministrazione;
economia dell'arte e della cultura.

Area 6 - Tecnologia della documentazione:
gestione automatica degli archivi e delle biblioteche;
sistemi informativi documentali e bibliografici.

Area 7 - Restauro:
teoria del restauro;
restauro del libro a stampa e del manoscritto;
storia e tecnica del restauro;
restauro dei materiali di documentazione audiovisiva.

INDIRIZZO STORICO ARTISTICO.

Area 1 - Storia dell'arte:
storia dell'arte greca e romana;
storia dell'arte bizantina;
storia dell'arte medioevale;
storia dell'arte moderna;
storia dell'arte contemporanea;
storia dell'arte mussulmana;
storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale;
storia dell'arte dell'Estremo Oriente;
storia dell'arte dell'Asia sud-orientale;
storia dell'arte tibetana e mongola;
storia dell'arte copta.

Area 2 - Arti applicate:
storia della miniatura;
storia del disegno, dell'incisione e della grafica;
archeologia industriale;
storia delle arti applicate e dell'oreficeria.

Area 3 - Teoria e tecnica delle arti:
museografia e museotecnica;
storia delle tecniche artistiche;
teoria e storia della cartografia;
storia delle arti grafiche;
storia e tecnica della fotografia e degli audio-visivi;
teoria e tecnica della cinematografia;
storia delle tecniche del cinema;
museologia e storia del collezionismo;
metodologia della storia dell'arte.

Area 4 - Teoria e tecniche del restauro:
teoria del restauro;
storia e tecnica del restauro delle opere d'arte;
chimica del restauro;
restauro dei materiali di documentazione audiovisiva;
teoria e tecnica del restauro dei manufatti.

Area 5 - Disegno e rilievo:
disegno e rilievo;
elementi di topografia e fotogrammetria.

Area 6 - Discipline artistiche:
psicologia dell'arte;
semiologia delle arti;
sociologia dell'arte.

Area 7 - Estetica:
estetica;
storia e critica del cinema;
storia della critica d'arte;
fenomenologia degli stili;
semiotica del cinema;
semiotica.

INDIRIZZO BENI MUSICALI.

Area 1 - Storia:
storia della musica,
storia della musica nell'età classica;
storia della musica medioevale rinascimentale;
storia della musica dell'età moderna;
storia della musica contemporanea;
storia della musica popolare.

Area 2 - Tecniche della musica:
elementi di elettroacustica;
organologia;
elementi di armonia e contrappunto.

Area 3 - Semiologia:
storia delle notazioni musicali;
paleografia musicale;
paleografia musicale bizantina;
semiologia musicale;
teoria e storia della notazione musicale nel Medioevo;
teoria e storia della notazione musicale nel Rinascimento.

Area 5 - Documentazione, conservazione e restauro:

bibliologia e storia della tradizione manoscritta;
metodologia e tecniche del restauro dei beni musicali,
museotecnica e museografia musicale;
documentazione musicale.

Area 6 - Teoria musicale:

teoria musicale;
storia della teoria musicale classica,
storia della teoria musicale medioevale e rinascimentale.

Area 7 - Discipline ausiliarie:

estetica musicale,
drammaturgia musicale;
metodologia della critica musicale,
etnomusicologia.

INDIRIZZO BENI ARCHEOLOGICI.

Area 1 - Storia dell'arte antica:

storia dell'arte greca e romana;
storia dell'arte bizantina;
storia dell'arte dell'estremo Oriente;
storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale.

Area 2 - Archeologia:

archeologia greca e romana;
archeologia della Magna Grecia;
archeologia fenicio-punica;
archeologia tardoantica;
archeologia cristiana;
archeologia medioevale,
egittologia;
archeologia del vicino e medio Oriente,
archeologia e storia dell'arte dell'India;
archeologia e storia dell'arte iranica;
archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale;
archeologia e storia dell'arte dell'Asia sud-orientale;
archeologia e storia dell'arte dell'Asia orientale.

Area 3 - Preistoria e protostoria:

ecologia preistorica;
civiltà preclassiche,
paletnologia;
protostoria europea;
paleontologia umana e animale,
etruscologia,
civiltà dell'Italia pre-romana

Area 4 - Etnoantropologia:

etnologia;
antropologia culturale;
geografia storica,
antropologia storica del mondo antico.

Area 5 - Tecniche del rilevamento e della documentazione:

rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;
metodologia e tecniche della ricognizione e dello scavo;
telerilevamento e rilevazione di immagini;
elementi di topografia e fotogrammetria;
topografia antica.

Area 6 - Archeometria:

rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;
archeometria;
geoarcheologia;
bioarcheologia;
elementi di ecologia.

Area 7 - Restauro:

teoria e tecnica del restauro dei manufatti archeologici;
storia e tecnica del restauro;
chimica del restauro;
museografia e museotecnica;
museologia e storia del collezionismo.

INDIRIZZO INFORMATICO.

Area 1 - Diritto

elementi di diritto per archivisti,
diritto e legislazione dell'informatica;
diritto d'autore.

Area 2 - Informatica:

informatica applicata;
basi di dati e sistemi informativi;
sistemi di elaborazione;
gestione automatica degli archivi e delle biblioteche.

Area 3 - Tecnica della documentazione:

tecnica dei cataloghi e classificazione;
teoria e tecniche della documentazione;
tecniche di documentazione automatica,
teoria e tecnica della documentazione audio-visiva.

Area 4 - Archivistica e bibliografia:

archivistica generale;

archivistica speciale;

bibliografia;

biblioteconomia.

Area 5 - Restauro:

teoria del restauro;

restauro del libro a stampa e del manoscritto;

storia e tecniche del restauro.

Area 6 - Storia della scienza:

storia della scienza e della tecnica;

storia delle innovazioni tecnologiche.

Area 7 - Museografia e museotecnica:

museografia;

museologia e storia del collezionismo;

museotecnica;

catalogazioni;

teoria e storia dei sistemi di classificazione;

conservazione di beni culturali scientifici.

INDIRIZZO STORICO SCIENTIFICO.

Area 1 - Museografia e museotecnica

museografia;

museotecnica;

catalogazioni;

teoria e storia dei sistemi di classificazione;

conservazione di beni culturali scientifici;

conservazione e gestione delle medioteche.

Area 2 - Storia della scienza e della tecnica.

storia della scienza e della tecnica;

storia della chimica;

storia della fisica;

storia della medicina;

archeologia industriale

Area 3 - Storia della strumentazione scientifica.

storia degli strumenti scientifici;

storia della didattica delle scienze;

museologia e storia del collezionismo scientifico.

Area 4 - Teorie e tecniche del restauro:

teoria del restauro;

storia e tecnica del restauro;

restauro dei beni culturali scientifici;

restauro dei reperti naturalistici;

restauro dei materiali di documentazione audiovisiva

Area 5 - Analisi dei materiali:

analisi chimica;

analisi diffrattometrica e strutturale;

analisi chimica strumentale;

analisi della corrosione e protezione dei materiali.

Area 6 - Natura dei materiali:

petrografia dei beni culturali;

metallografia dei beni culturali;

materiali cellulosici, tessuti e legno;

materiali ceramici, vetrosi, leganti.

Area 7 - Archeometria:

archeometria metodologica;

geoarcheometria;

petroarcheometria;

bioarcheometria;

ecologia preistorica

È previsto un ciclo didattico a sé stante dedicato ad una seconda lingua d'uso per ciascun indirizzo.

Il numero minimo di ore di attività didattica è fissato in settanta ore per ciascuna disciplina

I due cicli didattici brevi riguarderanno, per ciascun indirizzo, le discipline indicate come opzionali dalla facoltà presso la quale il corso di diploma è istituito.

Il numero minimo di ore di attività didattiche per i cicli brevi è fissato in trenta ore per ciascuna disciplina.

Art. 127 (*Esame di diploma*). — L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione complessiva raggiunta e ha un suo momento qualificante nella discussione di un elaborato finale steso dallo studente

Art. 128 (*Regolamento dei corsi di diploma*) — I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità di quello didattico, l'articolazione dei corsi di diploma, secondo quanto previsto dall'art 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Napoli, 27 gennaio 1994

Il pro-rettore BUCCI

94A2266

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche (IPGRI) relativo alla sede centrale dell'IPGRI, fatto a Roma il 10 ottobre 1991, e del protocollo aggiuntivo effettuato a Roma, mediante scambio di lettere, in data 8/9 febbraio 1993.

Il giorno 11 marzo 1994 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche (IPGRI) relativo alla sede centrale dell'IPGRI, fatto a Roma il 10 ottobre 1991, e del protocollo aggiuntivo effettuato a Roma, mediante scambio di lettere, in data 8/9 febbraio 1993, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 15 gennaio 1994, n. 67, pubblicata nel supplemento ordinario n. 16 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 1994.

In conformità dell'articolo XVIII 1, l'accordo, unitamente al protocollo aggiuntivo, è entrato in vigore il giorno 11 marzo 1994.

94A2267

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti relativi a concessioni minerarie

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1994 alla ditta Saraca Ferdinando, con sede e domicilio in Montefiascone, via R. Rubbi n. 15, c.a.p. 1027, è accordata la concessione mineraria denominata «Fosso Pantacciano» per minerale di manganese, sita in territorio dei comuni di Tuscania e Monteromano, provincia di Viterbo, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del presente decreto.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1994 la concessione della miniera per salgemma denominata «Ponte Ginori», sita nel territorio del comune di Montecatini Val di Cecina, provincia di Pisa, è intestata alla «Solvay Societé Anonyme», con sede in Ixelles - Bruxelles (Belgio) e sede secondaria per l'Italia in Rosignano Solvay (Livorno), via Piave n. 6.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1994 la concessione della miniera per salgemma denominata «Buriano», sita nel territorio dei comuni di Montecatini Val di Cecina e Volterra, provincia di Pisa, è intestata alla «Solvay Societé Anonyme», con sede in Ixelles - Bruxelles (Belgio) e sede secondaria per l'Italia in Rosignano Solvay (Livorno), via Piave n. 6.

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1994 la concessione mineraria «Doccini» per sale ed acque salse, sita nei comuni di Pomarance, Montecatini Val di Cecina e Volterra, provincia di Pisa, è trasferita ed intestata alla società Chimica Larderello S.p.a., con sede in Saline di Volterra (Pisa), via Moie Vecchie n. 13.

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1994 la concessione mineraria per marna da cemento denominata «Possagno» nei comuni di Possagno e Paderno del Grappa, provincia di Treviso, è trasferita ed intestata alla società Industria cementi Giovanni Rossi S.p.a., con sede in Piacenza - 29100, via Caorsana n. 14.

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1994 la concessione mineraria per marna da cemento denominata «Monte Noroni» nei comuni di Fumane e Marano di Valpolicella, provincia di Verona, è trasferita ed intestata alla società Industria cementi Giovanni Rossi S.p.a., con sede in Piacenza - 29100, via Caorsana n. 14.

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1994 la concessione mineraria per marna da cemento denominata «Quero» nel comune di Alano di Piave, provincia di Belluno, è trasferita ed intestata alla società Industria cementi Giovanni Rossi S.p.a., con sede in Piacenza - 29100, via Caorsana n. 14.

Con decreto distrettuale 7 gennaio 1994 alla ditta Giacoletto Riccardo, con sede in Torino, via G. Pastore, 25, è conferita la concessione mineraria per terre da sbianca, caolino, terre per porcellana e terraglie forti denominata «La Valle» in territorio del comune di Levone, provincia di Torino, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto.

94A2268

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 21 marzo 1994 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «28° Vinitaly - Salone internazionale delle attività vitivinicole», che avrà luogo a Verona dall'8 aprile 1994 al 12 aprile 1994.

Con decreto ministeriale 21 marzo 1994 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Gran menù - Tavola internazionale della qualità alimentare», che avrà luogo a Verona dall'8 aprile 1994 al 12 aprile 1994.

Con decreto ministeriale 21 marzo 1994 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «7° Distilla - Salone del Brandy, delle grappe e di altri distillati», che avrà luogo a Verona dall'8 aprile 1994 al 12 aprile 1994.

Con decreto ministeriale 21 marzo 1994 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Salone del complemento d'arredo - Accessori per l'arredamento», che avrà luogo a Milano dall'11 aprile 1994 al 15 aprile 1994.

Con decreto ministeriale 21 marzo 1994 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Intershop - 2ª Mostra convegno della refrigerazione ed attrezzature per il commercio», che avrà luogo a Padova dal 15 aprile 1994 al 18 aprile 1994.

Con decreto ministeriale 21 marzo 1994 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Criotech - La mostra convegno sulle tecnologie, impianti, componenti per la refrigerazione», che avrà luogo a Padova dal 15 aprile 1994 al 18 aprile 1994.

Con decreto ministeriale 21 marzo 1994 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Antiquaria - 10ª Mostra mercato dell'antiquariato», che avrà luogo a Padova dal 30 aprile 1994 all'8 maggio 1994.

94A2269

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. «Achille Grandi», in Fondi

Con decreto ministeriale 11 marzo 1994 il dott. Giordano Gabriele è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. «Achille Grandi», con sede in Fondi (Latina), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 25 novembre 1969 in sostituzione del dott. Renato Salvato, revocato.

94A2270

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Autorizzazione all'Accademia dei Concordi, in Rovigo ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1994, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 18 febbraio 1994, l'Accademia dei Concordi, con sede in Rovigo, è autorizzata ad accettare l'eredità disposta in suo favore dalla sig.ra Maria Nagliati.

94A2271

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione Ugo Spirito, in Roma

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1994, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 3 marzo 1994, è stata riconosciuta la personalità giuridica alla Fondazione Ugo Spirito, con sede in Roma, e ne è stato approvato il relativo statuto.

94A2272

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al liceo ginnasio statale «R. Corso» di Correggio ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Reggio Emilia prot. n. 6595 2° Sett. del 12 febbraio 1994, il liceo ginnasio statale «R. Corso» di Correggio (Reggio Emilia) è stato autorizzato ad accettare una donazione di due computers Olivetti e due stampanti Olivetti del valore di L. 12.340.000 offerti dal sig. Ciscato Giuseppe.

94A2273

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193

Cambi del giorno 5 aprile 1994

Dollaro USA	1631.67
ECU	1859.61
Marco tedesco	963.21
Franco francese	281.83
Lira sterlina	2393.99
Fiorino olandese	857.87
Franco belga	46.753
Peseta spagnola	11.857
Corona danese	245.36
Lira irlandese	2310.93
Dracma greca	6.553
Escudo portoghese	9.431
Dollaro canadese	1170.08
Yen giapponese	15.815
Franco svizzero	1145.03
Scellino austriaco	136.93
Corona norvegese	221.68
Corona svedese	205.81
Marco finlandese	296.88
Dollaro australiano	1144.29

94A2333

REGIONE VENETO

Autorizzazione alla S.p.a. Casa di cura Abano Terme polispecialistica e termale, in Abano Terme, ad aprire ed esercitare uno stabilimento termale nello stesso comune.

Con provvedimento n. 5214 del 18 novembre 1993, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.p.a. Casa di cura Abano Terme polispecialistica e termale, con sede in Abano Terme (Padova), piazza Cristoforo Colombo n. 1, partita I.V.A. 00399400288, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Casa di cura», sito in comune di Abano Terme (Padova), per cure di fanghi, bagni, massaggi subacquei e speciali, inalazioni, aerosol, irrigazioni, nebulizzazioni, grotte, fisiochinesi, nonché cure sinergiche e complementari e per la vendita imbottigliata;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Corrales Angel Diaz.

94A2275

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

Con decreto prefettizio datato 15 marzo 1994, n. 1.13.2-1266, il cognome originario del sig. Ilario Bencic, nato a Buie d'Istria, il 19 settembre 1954, residente a Trieste, via Anaman n. 2 01, è ridotto, in seguito ad istanza presentata in data 26 novembre 1993, nella forma italiana di «Benci», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898.

Il provvedimento viene esteso anche ai figli conviventi Michele, nato a Trieste il 26 marzo 1974 e Antonella, nata a Trieste il 26 marzo 1978.

Uguale riduzione viene effettuata per il cognome «Bencic», assunto dalla moglie Djilda Vodopija, nata a Pinguente il 4 ottobre 1953.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale 5 agosto 1926.

94A2276

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Determinazione della cedola relativa al periodo 1° aprile 1994-1° ottobre 1994 del prestito obbligazionario «Soppressione Efim» 1° aprile 1993-1° aprile 1998 a tasso variabile emesso dalla Cassa depositi e prestiti.

Si rende noto che, per il periodo 1° aprile 1994-1° ottobre 1994, il tasso di interesse semestrale lordo relativo al prestito obbligazionario «Soppressione Efim» 1° aprile 1993-1° aprile 1998 a tasso variabile emesso dalla Cassa depositi e prestiti è stato determinato, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro n. 945890 del 2 marzo 1993, nella misura del 4,65%.

94A2274

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'interno concernente: «Riconoscimento e classificazione di manufatti esplosivi» (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 104 del 6 maggio 1992)

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato nella seconda colonna della pag. 20 della sopra citata *Gazzetta Ufficiale*, al 13° rigo, dove è scritto: «06-76804-00 carica cava 3 3 8" D.P.4.S.P.F. Espl. RDX gr *16*», si legga: «06-76804-00 carica cava 3 3,8" D.P.4.S.P.F. Espl. RDX gr *32*».

94A2277

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'interno concernente: «Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 30 aprile 1993)

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 25, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al 7° rigo, dove è riportato per la seconda volta, «cannello ad accensione elettrica», ed è scritto: «cannello ad accensione *elettrica* (generatore di gas) VS - *GP1* prodotto presso lo stabilimento di Castenedolo - quarta categoria»; si legga: «cannello ad accensione *a percussione* (generatore di gas) VS-*GP1* prodotto presso lo stabilimento di Castenedolo - quarta categoria».

94A2278

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 0 7 9 0 9 4 *

L. 1.300